STATUTO

Associazione COOPI, cooperazione internazionale, Suisse, con sede in Lugano

I) DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA

Art.1 **Denominazione**

Con la denominazione **Associazione COOPI cooperazione internazionale, Suisse,** è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Art.2 **Scopi**

2.1. L'Associazione persegue unicamente scopi benefici.
Essa ha lo scopo di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera nei Pesi in Via di Sviluppo (PVS), nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguano ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibro mondiale.

2.2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione potrà:
- promuovere e gestire programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario;
- orientare selezionare e formare persone senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
- contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;
- sostenere l'attività della Fondazione Coopi cooperazione internazionale, Italia.

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione potrà raccogliere fondi attraverso campagne , manifestazioni, spettacoli, eccetera ed esercitare uno stabilimento d'indole commerciale.

Art.3 **Sede e durata**

La sede dell'associazione è a Lugano.
La sua durata è illimitata.

II) MEMBRI

Art.4 **Statuto di Membro**

Possono essere membri dell'associazione :

- Persone fisiche o giuridiche,
- Enti di diritto pubblico.

Art. 5 **Ammissione**

1. La domanda di ammissione quale membro e' da inoltrare per iscritto al Comitato, che la accetta con la maggioranza favorevole di due terzi dei presenti;
Il Comitato può rifiutare la domanda senza motivazione.

2. Nella domanda d'ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'associazione definite nello statuto.

Art. 6 **Adesione**

I soci aderiscono alle linee ispiratrici ed operative dell'associazione e si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei le finalità per il sostengo culturale e finanziario delle iniziative a favore dei paesi in via di sviluppo.

Art. 7 **Dimissione ed esclusione**

7.1. I membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato con almeno 3 mesi di anticipo.

7.2. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale.

7.3. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Prima della decisione di esclusione il membro può essere immediatamente sospeso dal Comitato

Art. 8 **Responsabilità**

I membri non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 9 **Quote sociali**

I soci sono tenuti al pagamento entro il 30 aprile della tassa sociale fissata dall'Assemblea Generale. Essi non sono responsabili per gli impegni contratti dall'associazione verso terzi.

III) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 **Organizzazione**

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea Generale
b) il Comitato

Art. 11 **Assemblea Generale**

11.1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

11.2. L'Assemblea Generale viene convocata per e-mail o con pubblicazione sul foglio ufficiale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata. L'Assemblea Generale, presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o da un altro membro del Comitato, è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato, presso la sede dell'associazione oppure in altro luogo, che verrà anticipatamente determinato. La sua convocazione deve inoltre avvenire se un quinto dei soci ne fa richiesta al Comitato.

11.3. L'Assemblea Generale può discutere e deliberare anche su oggetti non preannunciati.

11.4. Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto (art. 68 CC).

11.5. Per ogni trattanda verrà indetta una votazione per alzata di mano. Ogni membro del Comitato e membro dell'associazione ha diritto ad un unico voto.

11.6. Le decisioni sono prese a due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 12 **Competenze dell'Assemblea Generale**

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) le decisioni sui ricorsi di cui ai precedenti art. 5 e 7,
b) l'adozione e la modifica degli statuti,
c) la nomina del presidente e dei membri del Comitato dell'associazione,

d) lo scioglimento o la fusione dell'associazione,
e) l'approvazione del programma presentato dal Comitato,
g) eventualmente la nomina di un revisore.

Art. 13 **Il Comitato**

Esso é composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea Generale.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta necessario. Esso potrà pure riunirsi non in presenza e prendere decisioni per lettera circolare. Esso decide a maggioranza dei presenti: in caso di parità, fa stato il voto del Presidente.

I membri del Comitato non vengono remunerati. Verranno risarcite solo le spese vive da loro incorse.

L'Assemblea decide pure i diritti di firma dei membri del Comitato. La prima volta dai membri fondatori.

Art 14 **Competenze del Comitato**

Sono di competenza del Comitato:

a) dirigere l'attività dell'Associazione,
b) occuparsi del buon andamento della stessa,
c) pianificare le varie attività dell'Associazione,
d) tenere la contabilità dell'Associazione

Il Comitato dispone inoltre del potere decisionale per tutti i casi che non siano espressamente riservati dagli statuti all'Assemblea Generale. Esso può delegare a uno o più membri, o anche a terzi qualificati, parte delle sue competenze. Il Comitato rappresenta verso l'esterno l'associazione e ne amministra al meglio il patrimonio.

Di regola la contabilità viene chiusa annualmente al 31.12, e presentata all'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

IV) MEZZI FINANZIARI

Art. 15 Per il perseguimento del suo scopo, l'associazione potrà far capo, oltre che alle tasse sociali, a ingaggi, a sovvenzioni pubbliche, a donazioni o legati di privati, nonché ad ogni altra forma di lecito introito finanziario.

V) SCIOGLIMENTO

Art. 16

Lo scioglimento dell'associazione e la modifica degli statuti avvengono secondo le norme legali e statutarie. Esso dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei presenti. L'assemblea deciderà pure quale sarà la destinazione di un eventuale fondo residuo ad una iniziativa senza scopo di lucro.

VI) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero art. 60 e segguenti.

Il presente statuto è approvato dall'assemblea dei soci del 3 maggio 2012